

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 5/2021 del 14 giugno 2021

Emergenza epidemiologica da Coronavirus - Decreto "Sostegni-bis"

Misure a sostegno della liquidità

1) Premessa

Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-bis"), sono state emanate ulteriori misure urgenti a sostegno di imprese, lavoratori autonomi, Enti non Commerciali, lavoratori e famiglie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Precisiamo sin da ora che DL 73/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni da parte del Parlamento.

2) MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

L'art. 13 proroga al 31.12.2021 i regimi di Garanzia SACE e del Fondo di Garanzia PMI, rimodulandone l'operatività per favorire una graduale riduzione delle misure.

2.1 GARANZIA SACE

Il regime di Garanzia SACE è prorogato al 31.12.2021 per:

- finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 1 del DL 23/2020);
- portafogli di finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 13 del DL 23/2020);
- prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese con classe di *rating* almeno pari a BB- o equivalente (art. 1 co. 14-bis del DL 23/2020); se la classe di *rating* è inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 15% (anziché al 30%, come disponeva la precedente formulazione) del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. La modifica si applica anche alle operazioni in essere alla data del 26.5.2021;
- misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni (art. 1-bis.1 del DL 23/2020). Per queste è prevista l'eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni.

Per le garanzie disposte dall'art. 1 co. 1 e 1-bis del DL 23/2020, il termine massimo di durata delle nuove operazioni è innalzato a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni.

2.2 FONDO DI GARANZIA PMI

La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 31.12.2021.

Dall'1.7.2021 la garanzia opererà con le seguenti modalità:

- le garanzie per operazioni di valore superiore ai 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020) sono concesse nella misura massima dell'80% (anziché del 90%);
- il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell'operazione;
- le garanzie per operazioni fino a 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020) sono ridotte dal 100% al 90% e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso. La garanzia opera anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

3) PROROGA MORATORIA PER LE PMI

L'art. 16 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari (art. 56 co. 2 del DL 18/2020), limitatamente alla sola quota capitale.

Richiesta dell'impresa

La proroga opera su comunicazione dell'impresa beneficiaria, da effettuare entro il 15.6.2021 all'istituto bancario.

4) INTERVENTI IN MATERIA DI MUTUI PRIMA CASA

L'art. 64 contiene anche alcune misure in materia di mutui e garanzie per la prima casa.

4.1 FONDO DI SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA

Vengono prorogate al 31.12.2021 le misure previste dall'art. 54 co. 1 del DL 18/2020, che aveva disposto l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparini") dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.2.2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19.

Sospensione delle rate del mutuo

Il Fondo di solidarietà in esame consente, per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

4.2 FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

In relazione al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013:

- viene elevata a 36 anni non compiuti l'età massima di accesso al Fondo per i titolari di un rapporto di lavoro atipico (ex art. 1 della L. 92/2012);
- la relativa dotazione viene incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022.

Inoltre, per le domande presentate a decorrere dal 25.6.2021 e fino al 30.6.2022, viene elevata all'80% della quota capitale, "tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi", la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo, a favore delle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile), comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento necessario.

Studio F2S e Associati

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.